

numero			Bellinzona
2730	fr	0	13 giugno 2018
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia UFG
Bundesrain 20
3003 Berna

trasmessa per email: peter.goldschmid@bj.admin.ch

Procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente le multe disciplinari; elenchi delle multe

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 18 aprile 2018 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene nuovamente offerta di esprimere il nostro giudizio su questo tema delicato.

Esprimiamo tuttavia in questa sede stupore e disappunto nel constatare che le nostre argomentazioni in merito ad alcune fattispecie elencate nella lista delle future contravvenzioni punibili per mezzo di una multa disciplinare, espresse in occasione della precedente consultazione e trasmessevi lo scorso 23 agosto¹ - in quasi la totalità dei casi - non siano state minimamente ritenute. Perplessità peraltro rilevate anche da altri Cantoni, nonché dalla Conferenza dei Comandanti delle Polizie cantonali (CCPCS) e dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).

Condividiamo di principio le modifiche apportate al precedente disegno e ora oggetto della presente consultazione. Ci preme tuttavia riconfermare le nostre preoccupazioni rispetto ad alcune infrazioni che in futuro potranno essere punite con una multa disciplinare. **Si tratta di tutti quei casi per i quali una violazione potrebbe avere ripercussioni di carattere amministrativo (segnatamente un ammonimento, la revoca di un permesso, l'adozione di particolari misure, ecc.) o che se commessi in maniera reiterata perdono il loro carattere bagatellare dando quindi seguito a possibili provvedimenti più incisivi.**

Come avete giustamente evidenziato, l'anonimato garantito dalla procedura delle multe disciplinari in questi contesti non è compatibile con il regime retto dal diritto amministrativo e ne ostacolerebbe l'attuazione a pregiudizio dell'interesse e dell'ordine pubblici. Il vostro accenno alle disposizioni vigenti in alcuni Cantoni, quali Uri, San Gallo e Neuchâtel, prima del 2011, data che corrisponde all'avvento del codice di procedura penale unificato, per giustificare la scelta delle

¹RG n. 3492 del 23 agosto 2017.

fattispecie inserite nella lista di contravvenzioni sanzionabili con la procedura semplificata della multa disciplinare, non è tuttavia pertinente; infatti il quadro giuridico cantonale di allora, a differenza della Legge federale sulle multe disciplinari² odierna e futura, non garantiva l'anonimato. Tant'è che ad esempio erano previsti importi più severi per la multa in caso di recidiva; reiterazione che non può essere rilevata attraverso una procedura anonima.

L'assenza di una tracciabilità di comportamenti ripetutamente irrispettosi delle norme vigenti porta ad un allentamento del controllo del territorio da parte delle autorità. In un periodo di incertezze e precarietà deve essere data la possibilità alle autorità preposte al controllo di rilevare in maniera tempestiva eventuali disfunzioni all'apparenza banali ma che, se inseriti in un contesto concreto, possono celare disagi ben più gravi e/o pericolosi (quali ad esempio potenziali amok, radicalizzazioni, abusi ad assicurazioni sociali a seguito di dimore fittizie da parte di stranieri, ecc.).

Vi invitiamo a voler rivalutare la lista tenendo in debita considerazione i contenuti principali della nostra precedente presa di posizione citata, che alleghiamo. Ci limitiamo quindi a illustrare qui di seguito alcuni aspetti che intendiamo evidenziare una volta in più.

Nel contesto dell'applicazione delle leggi federali in materia di stranieri, asilo, armi, pesca, caccia e protezione dell'ambiente è fondamentale, ai fini di un controllo efficace, che eventuali comportamenti recidivi che potrebbero implicare delle conseguenze amministrative, quali la revoca di un permesso, siano tracciabili. Senza questa premessa le autorità cantonali risulterebbero fortemente indebolite nel loro agire soprattutto a causa dell'impossibilità di esercitare un'effettiva vigilanza su quanto avviene nel proprio campo di competenza. In questi casi, non potendo intervenire, per mancanza d'informazioni, con i necessari provvedimenti amministrativi, la tutela di interessi pubblici preponderanti non sarebbe adeguatamente garantita. Infine, il fatto che determinati comportamenti non ingenerino più delle conseguenze amministrative incide in maniera negativa sul loro effetto dissuasivo. Un diverso approccio potrebbe portare le autorità cantonali, confrontate con fatti non sufficientemente chiari per poter essere constatati immediatamente e in maniera incontrovertibile e con la pragmatica necessità di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici, a prediligere sistematicamente la procedura ordinaria, andando così a eliminare l'obiettivo perseguito con la presente modifica.

Insistiamo pertanto affinché dalla lista delle multe disciplinari di cui all'Allegato 2, Contravvenzioni secondo gli altri atti normativi, siano stralciate le seguenti infrazioni:

- **I. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr):**
 - **Numero 1001.** Violazione dell'obbligo di notificare l'arrivo o la partenza (art. 120 cpv. 1 lett. a LStr);
 - **Numero 1002.** Cambio di impiego o passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente senza il necessario permesso (art. 120 cpv. 1 lett. b LStr);
 - **Numero 1003.** Trasferimento della residenza in un altro Cantone senza necessario permesso (art. 120 cpv. 1 lett. c LStr);
 - **Numero 1004.** Inosservanza delle condizioni connesse al permesso (art. 120 cpv. 1 lett. d LStr).

- **II: Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)**
 - **Numero 2001.** Violazione dell'obbligo di informare rifiutando di fornire un'informazione (art. 116 lett. a LStr).

²Legge federale sulle multe disciplinari (LMD; RS 741.03)

- **V. Legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm)**
 - **Numero 5001.** Sparare senza autorizzazione con un'arma da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di fuori di piazze di tiro (art. 34 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 3 lett. c LArm);
 - **Numero 5006.** Porto di armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni, senza la carta europea d'armi da fuoco in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen (art. 34 cpv. 1 lett. m LArm).

- **IX. Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)**
 - **Numero 9002.** Omissione di allegare il modulo di accompagnamento in occasione del trasporto di rifiuti (art. 61 cpv. 1 lett. k LPAmb, art. 31 cpv. 4^{bis} e 6 dell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti).

- **X. Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo**
 - **Numero 10001.** Fumare in locali chiusi accessibili al pubblico (art. 2, art. 5 cpv. 1 lett. a della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo).

- **XII. Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP)**
 - **Numero 12001.** Entrare, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munita di un'arma da tiro (art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LCP);
 - **Numero 12002.** Lasciare cacciare cani (art. 18 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 LCP);
 - **Numero 12003.** Accedere a o circolare in zone di tranquillità per la selvaggina al di fuori dei percorsi e sentieri utilizzabili (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 4^{ter});
 - **Numero 12004.** Inosservanza dell'obbligo di tenere i cani al guinzaglio in zone di tranquillità per la selvaggina, in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 5 cpv. 1 lett. c OBAF) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. c ORUAM);
 - **Numero 12005.** Piantare tende o campeggiare in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. e OBAF);
 - **Numero 12006.** Circolazione di aeromobili civili senza occupanti in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. f^{bis} OBAF) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. f^{bis} ORUAM);
 - **Numero 12007.** Attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. g OBAF);
 - **Numero 12008.** Circolazione non autorizzata su strade alpine e forestali nonché impiego di veicoli di qualsiasi tipo fuori delle strade e dei percorsi agricoli e forestali nelle bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. h OBAF);
 - **Numero 12009.** Pratica del kitesurf o impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. g ORUAM);
 - **Numero 12010.** Foraggiamento di animali selvatici e posa di lecche saline in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. b^{bis} OBAF) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. b^{bis} ORUAM);
 - **Numero 12011.** Omissione di recare seco i documenti prescritti durante la caccia (art. 18 cpv. 4 LCP) per documento mancante.

- **XIII. Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)**
 - **Numero 13001.** Pesca di pesci o gamberi durante il periodo protetto (art. 17 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LFSP, art. 1 cpv. 1 e 3 dell'OLFP), per pesce o gambero;
 - **Numero 13002.** Inosservanza della lunghezza minima del pescato (art. 17 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LFSP, art. 2 cpv. 1 e 4 OLFP), per pesce o gambero;

- **Numero 13003.** Inosservanza dei divieti di pesca (art. 17 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LFSP, art. 2a OLFP), per pesce o gambero.

Per quanto attiene all'Allegato 2 Elenco delle multe 2, Contravvenzioni secondo gli altri atti normativi, capitolo VII. **Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)**, per una maggiore leggibilità e chiarezza, sarebbe opportuno distinguere le particolari regole concernenti il Lago di Costanza dalle altre.

Al **numero 7406** suggeriamo inoltre di contemplare anche la possibilità di sanzionare con una multa disciplinare la contravvenzione all'art. 54 cpv. 3 ONI³ in relazione con l'art. 40 cpv. 1 LNI qualora il conduttore del natante non fosse accompagnato da una seconda persona idonea incaricata di servire il cavo di traino dell'attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate.

In conclusione vi segnaliamo che per ragioni logistiche legate a particolari progetti informatici e alla corposa formazione necessaria il nostro Cantone non può attuare la nuova LMD e il relativo regolamento prima del 2022.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Allegato:

- Risoluzione governativa n. 3492 del 23 agosto 2017 relativa alla procedura di consultazione concernente le multe disciplinari.

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfc-dir@ti.ch);
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.

³Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre 1978 (Ordinanza sulla navigazione interna; ONI; RS 747.201.1)

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Ufficio federale di giustizia
Bundesrain 20
3003 Berna

anticipata per email:
annemarie.gasser@admin.ch

Procedura di consultazione concernente le multe disciplinari

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 26 aprile 2017 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Come già indicato dallo scrivente Consiglio di Stato nel proprio scritto del 25 giugno 2013, nell'ambito della procedura di consultazione concernente l'avamprogetto sulla revisione totale della legge sulle multe disciplinari, l'estensione della procedura della multa disciplinare ad altri settori in casi di infrazioni lievi e facilmente accertabili permetterà un'accresciuta effettività delle norme, una maggiore celerità della loro applicazione e sgraverà al contempo le autorità di perseguimento penale che potranno quindi dedicarsi ad attività più impegnative e complesse.

L'ordinanza, messa in consultazione, viene dunque opportunamente adeguata elencando le singole fattispecie contravvenzionali punibili con la multa disciplinare e fissa gli importi delle singole multe, visto che la legge ne indica solo l'importo massimo (art. 1 cpv. 4 LMD), oltre che le eccezioni nel caso in cui più fattispecie contravvenzionali abbiano lo stesso obiettivo di protezione (cfr. art. 5 LMD).

Se il principio trova il nostro pieno consenso, nel concreto, al riguardo di determinate contravvenzioni e degli importi menzionati nell'elenco delle multe posto in consultazione, abbiamo alcune riserve che qui di seguito esporremo. Prima di esprimerci in maniera puntuale sui singoli oggetti da noi contestati, ci preme evidenziare alcune considerazioni di carattere generale.

Nella scelta delle infrazioni abbiamo in taluni casi denotato una certa leggerezza e una scarsa conoscenza del contesto operativo e dello scopo perseguito da determinati testi legislativi. Si è infatti dimenticato che a volte delle violazioni, ritenute *a prima vista* di poco conto, all'interno di ben precise situazioni, soprattutto qualora reiterate, possono fornire importanti elementi sull'affidabilità, sul comportamento e su eventuali dipendenze del contravventore. Tali

informazioni possono rivelarsi utili alle autorità nello svolgimento delle proprie attività connesse all'applicazione di una legge ed avere delle conseguenze amministrative per il cittadino. Non è infatti raro che, a seguito del manifestarsi in maniera ripetuta di un certo disinteresse delle regole basilari da parte di una determinata persona, vengano poi esperiti maggiori approfondimenti per chiarire se dietro a simili comportamenti non ve ne si celino di ben più gravi. Venendo meno la tracciabilità di tali infrazioni, grazie al fatto che le multe disciplinari garantiscono l'anonimato in virtù dell'art. 6 della nuova LMD, questo importante controllo non sarebbe più possibile. In questo modo l'autorità verrebbe quindi privata della facoltà di adottare delle misure - quali ad esempio l'ammonizione, la sospensione o addirittura la revoca di un permesso - vanificando lo scopo di tutela di un interesse pubblico perseguito dalla medesima legge. Per evitare situazioni paradossali e imbarazzanti, come si vedrà più avanti, proponiamo di conseguenza lo stralcio dall'elenco di alcune fattispecie.

Fatta questa premessa esponiamo ora le nostre considerazioni concernenti gli specifici ambiti elencati nell'Allegato 1 OMD.

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Lo scrivente Consiglio di Stato ritiene che l'ambito degli stranieri sia molto delicato e sensibile e che quindi poco si presta alla procedura semplificata della multa disciplinare. La tracciabilità dei vari movimenti e dei mutamenti di situazione di queste persone è di fondamentale importanza affinché possano essere rilevate tempestivamente anomalie e abusi. L'anonimato garantito dalla nuova procedura comporterà un importante indebolimento del controllo da parte delle autorità sulle presenze e i comportamenti delle persone straniere sul nostro territorio. Poiché eventuali inosservanze agli obblighi di notifica e di collaborazione sanzionate con la multa disciplinare non potranno essere registrate, le autorità preposte all'applicazione della LStr non saranno più in grado di agire preventivamente o di approfondire situazioni dubbie in quei casi dove tali comportamenti avvengono in maniera sistematica e ripetuta. Questo allentamento della vigilanza territoriale offre un ampio margine di manovra a coloro che intendono sfuggire alle regolamentazioni interne e compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici del nostro Cantone.

Si chiede pertanto lo stralcio delle multe disciplinari di cui all'Allegato 1 capitolo I n. 1, 2, 3, 4 e capitolo II n. 1 OMD.

Qualora non dovesse essere dato seguito alla suesposta richiesta, vi invitiamo in via subordinata a voler innalzare gli importi relativi alle multe di cui al capitolo I n. 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 OMD a CHF 200.- al fine di preservare l'effetto deterrente della sanzione.

Legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm)

Considerato il delicato ambito in cui si situa la legislazione sulle armi, è del tutto fuori luogo banalizzare la circostanza in cui qualcuno spari senza un'autorizzazione con un'arma da fuoco, in luoghi accessibili al pubblico, al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro (capitolo V n. 1 dell'Allegato 1 OMD). Attualmente in questi casi le armi vengono sequestrate e la persona verbalizzata e segnalata al Servizio armi della Polizia cantonale. Ciò permette, al momento in cui il contravventore dovesse richiedere il dissequestro, di procedere alla verifica dei requisiti, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 cpv. 2 LArm, il quale lascia ampio margine di apprezzamento all'autorità. La commissione reiterata di tale infrazione potrebbe essere sufficiente per mettere in dubbio l'idoneità della persona al possesso di armi e quindi giustificare la confisca. Con l'applicazione della procedura della multa disciplinare il preposto Servizio non sarà più a conoscenza di questi fatti e non potrà pertanto più procedere in maniera efficace con le dovute verifiche del caso, a discapito della sicurezza e dell'ordine pubblici.

A nostro avviso l'omissione di segnalare immediatamente alla polizia la perdita di armi (capitolo V n. 4 dell'Allegato 1 OMD) può essere trattata con la multa disciplinare a condizione

che l'avvenuta perdita venga in ogni caso segnalata al Servizio armi per l'aggiornamento delle apposite banche dati, ovviamente senza alcun accenno alla sanzione comminata.

Per quanto riguarda la contravvenzione di cui all'Allegato 1 capitolo V n. 6 OMD, riteniamo che essa sia poco atta all'applicazione della procedura della multa disciplinare, in quanto non è constatabile in maniera rapida. Per poter accertare l'effettivo possesso della carta europea d'armi da fuoco (CEAF), rilasciata in un altro Paese, da parte di qualcuno che non la reca con sé, ci vuole tempo, ragion per cui l'obiettivo di celerità e semplicità auspicato dalla procedura della multa disciplinare viene meno.

Si propone quindi lo stralcio delle multe disciplinari di cui all'Allegato 1 capitolo V n. 1 e 6 OMD.

Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

Per i motivi indicati nelle considerazioni generali concernenti l'impossibilità di tenere una traccia dei comportamenti abusivi si chiede lo stralcio delle multe disciplinari di cui all'Allegato 1 capitolo XI n. 4 e 5 OMD.

Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool e Legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr)

Si comprende il principio di sanzionare questo tipo di infrazioni con la multa disciplinare e si intravedono i pregi dell'applicazione di tale procedura, tuttavia questa nuova impostazione crea alcune difficoltà di carattere principalmente amministrativo. Il Cantone Ticino, come altri, ha regolamentato il settore della ristorazione. Giusta l'art. 23 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 11.3.2.1) è vietata la vendita di qualsiasi genere di bevanda alcolica a persone di età inferiore ai 18 anni. In caso di ripetute trasgressioni, precedute da misure sanzionatorie, il Servizio autorizzazioni commercio e giochi può arrivare a disporre, nei confronti del gerente, la revoca dell'autorizzazione. Tuttavia, con la procedura della multa disciplinare, l'autorità cantonale non verrebbe a conoscenza delle sanzioni e non potrebbe quindi procedere con le necessarie misure amministrative a garanzia della salute e dell'ordine pubblici.

Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo

Anche in questo contesto valgono le stesse considerazioni espresse per la Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool e per la Legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr). Non essendoci più tracciabilità delle sanzioni, il Servizio autorizzazioni commercio e giochi viene in tal modo privato delle sue facoltà di vigilanza. Di conseguenza anche la sua attività ne risentirà in una certa misura, perdendo in reattività. Infatti, non potendo più rilevare le sanzioni, i tempi per eventuali misure amministrative si dilateranno.

Va altresì rilevato come la sanzione prevista dall'OMD per tale infrazione, ovvero CHF 80.-, sia troppo esigua e poco coerente con gli importi di altre multe disciplinari simili, quali ad esempio quelli contenuti nel capitolo VI n. 1 e nel capitolo XII n. 1 dell'Allegato 1 OMD. Si osserva che anche la legge contro il fumo passivo, così come la legge sull'alcool, intende salvaguardare interessi di salute pubblica, si ritiene pertanto sia più corretto applicare lo stesso importo previsto per le infrazioni relative alla consegna proibita di bevande alcoliche, ovvero CHF 200.-.

Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP) e Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Si evidenzia che il sistema di multe disciplinari permette alla stessa persona di commettere più volte nel corso degli anni la stessa infrazione e di essere punito sempre con la stessa sanzione, senza che vi sia la possibilità di prendere in considerazione i precedenti, poiché non rimangono tracce della procedura disciplinare subita. Vi è quindi il rischio di favorire gli abusi (soprattutto per chi ha buone disponibilità finanziarie), a discapito del rispetto dello spirito e dello scopo della legge.

Su dodici multe previste nell'ambito della caccia, dieci si riferiscono a casi in cui l'autore ha agito per negligenza. Quest'ultima può essere appurata solo la prima volta e non in caso di successive infrazioni visto che non rimangono tracce delle procedure disciplinari e che gli agenti coinvolti non sono sempre gli stessi. In materia di caccia e di pesca è particolarmente importante potere risalire alle infrazioni commesse in passato. Si pensi ad esempio al fatto di lasciare vagare i cani che ricercano e cacciano la fauna selvatica. Il detentore spesso si giustifica dicendo che gli stessi sono involontariamente scappati dalla recinzione o che sono sfuggiti al suo controllo. La prima volta è giusto ammettere la negligenza e punirlo con una multa di poca entità, ma in caso di recidiva, come spesso accade, è importante determinare se la persona ha già commesso infrazioni del genere e se del caso punirlo in maniera più severa. Un altro esempio dell'importanza di avere delle tracce delle infrazioni commesse è quello di un pescatore sorpreso a pescare in un fiume in periodo di divieto (protezione della trota). Un conto è se lo stesso si è, in buona fede, sbagliato sulla data. Un altro conto è se il medesimo ripete – addirittura lo stesso giorno, ma in un altro fiume – la stessa infrazione. In questo secondo caso il fatto di dover dare per acquisita la negligenza risulterebbe finanche urtante.

Tra le contravvenzioni proposte ve ne sono alcune gravi (ad esempio il fatto di pescare durante il periodo di protezione dei salmonidi, trattenere pesci protetti o sottomisura) che, se commesse intenzionalmente, a livello cantonale, comportano il ritiro immediato della patente e la privazione del diritto di pesca, la cui durata dipende da diversi fattori tra i quali la recidività. Con il testo in consultazione, per i reati interessati dalle multe disciplinari, ciò sarebbe impossibile da attuare poiché non rimangono tracce delle precedenti multe comminate.

Per quanto concerne in particolare la multa disciplinare in materia di caccia, prevista al capitolo XV n. 11 (*Omissione di recare seco i documenti prescritti durante la caccia*), si rileva che l'importo proposto (di soli CHF 20.-) non fa distinzioni tra reale dimenticanza (e quindi buona fede) e l'intenzionalità volta a giustificare la mancata immediata iscrizione di un selvatico abbattuto sul foglio di controllo, abbinato alla patente di caccia, con l'obiettivo di trafugare il selvatico in un secondo tempo. In tal caso si tratterebbe di un'infrazione cantonale grave per la quale è previsto il ritiro seduta stante della patente venatoria e la privazione del diritto di caccia per almeno un anno.

Riguardo alla multa disciplinare proposta al capitolo XV n. 12 (*Rifiuto di esibire i documenti prescritti durante la caccia*) si mette in evidenza l'importanza che il cacciatore esibisca patente e foglio di controllo (sul quale devono essere immediatamente iscritti i capi di selvaggina abbattuti, per i quali vi è un contingentamento massimo per ogni cacciatore) al guardacaccia che intende controllarlo. In caso contrario il cacciatore impedisce all'autorità di svolgere le mansioni attribuitegli dalla legislazione venatoria. La fattispecie potrebbe addirittura costituire un caso di impedimento di atti dell'autorità previsto dall'art. 286 CP e perseguibile come delitto.

Visto quanto sopra, si chiede che le multe disciplinari proposte in materia di caccia vengano stralciate in toto. In via subordinata si chiede che vengano stralciate quelle proposte ai n. 2, 11 e 12.

Per quanto riguarda le multe disciplinari in ambito di pesca, si ribadisce l'importanza di disporre delle tracce delle infrazioni commesse per evitare degli abusi. Per quella prevista al capitolo XVI n. 1 (*Pesca di pesci e gamberi durante il periodo protetto*) si osserva che l'importo viene stabilito unicamente in base al numero illegale di catture, senza considerare la possibilità che non vi sia del pescato. Sarebbe pertanto utile fissare un importo base per i casi di infrazioni commesse in un periodo di protezione senza pescato.

Per concludere, si osserva che, per l'attuazione della nuova LMD e della relativa ordinanza, dovranno essere modificate diverse normative di applicazione cantonale unitamente ai formulari in uso oggi, inoltre il personale dovrà essere adeguatamente informato e istruito, attività che

prenderanno tempo; per questi motivi, per lo scrivente Consiglio di Stato, un'entrata in vigore dei summenzionati testi legislativi prima del mese di giugno 2018 non è auspicabile.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.